



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2020, proposto da

Fonti della Sila S.r.l. in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosellina Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberta Merante in Catanzaro, via Nuova n. 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n.192 del 9/3/20 avente ad oggetto l'ordine di smaltimento e rimozione dei rifiuti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella fattispecie la Curatela Fallimentare può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente atteso ch , stando a tutto quanto evincibile dagli atti di causa, l'abbandono dei rifiuti non   ascrivibile a precedenti comportamenti omissivi dell'impresa fallita ma ad episodi pi  recenti avvenuti in costanza di svolgimento dell'attivit  della Curatela e che quindi interessano la responsabilit  della stessa quanto meno sotto il profilo "in vigilando" (cfr. TAR Campania, Salerno, 11/6/20 n.656; TAR Lombardia, Brescia, 22/1/20 n.53);

Ritenuto doversi valorizzare, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo della colpa quanto dichiarato dalla Curatela medesima nella comunicazione resa al Comune di Acri in data 26/3/20 dalla quale si evince che gi  in data 4/2/20, ancor prima cio  dell'accertamento effettuato dai Carabinieri Forestali il 6/3/20, veniva riscontrato che "in pi  occasioni e nel corso di alcuni mesi dall'ultimo precedente sopralluogo" ignoti si erano introdotti nell'area dello stabilimento dove mediante l'ausilio di mezzi di trasporto avevano provveduto "indisturbati" ad utilizzare l'area come discarica abusiva per riversarvi ogni genere di materiale;

Considerato inoltre che la Curatela, ancorch  a conoscenza della situazione, non sembra aver posto in essere, anteriormente all'adozione dell'atto impugnato, azioni preventive, idonee a tutelare l'area in questione e cio  ad evitare che la stessa venisse trasformata in deposito abusivo di rifiuti dovendosi ritenere -sotto questo profilo- insufficiente un semplice cancello e recinzione (il primo agevolmente

divelto da ignoti) nonchè la denuncia ai Carabinieri del 5/2/20 –recante pure richiesta di controlli notturni alle forze dell’ordine- che peraltro riguarda in prevalenza gli atti di vandalismo e furti di materiale ferroso, infissi e attrezzature ivi collocate dato che sull’area sorge uno stabilimento industriale;

Ritenuto pertanto -in base ad una sommaria “cognitio” propria della presente fase cautelare- doversi rigettare l’istanza cautelare “de qua” con compensazione delle spese di questa fase del giudizio sussistendo giuste ragioni al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),

Respinge la suindicata istanza incidentale cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO